

# **TI\_GERICHTE 11.2001.1 vom 5. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2001.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.1)

FR: TI\_GERICHTE 11.2001.1 du 5 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 11.2001.1 del 5 febbraio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Il diritto italiano dispone di conseguenza che, ove una parte munita di patrocinatore muoia in pendenza di causa, la lite continua nei confronti del defunto, il quale è considerato ancora in vita per finzione giuridica ( Picardi, Codice di procedura civile, 2<sup>a</sup> edizione, Milano 2000, n. 3 ad art. 300, pag. 1052). La causa “si interrompe” tuttavia qualora il legale comunichi la morte del suo assistito in udienza o notifichi la circostanza alle parti (art. 300 commi 1 e 2 del Codice di procedura civile). In tal caso l'interruzione ha effetto ex nunc , nel senso che decorre dalla comunicazione e non dal momento della morte; la decisione con cui il giudice interrompe il processo è, in altri termini, puramente dichiarativa ( Picardi, loc. cit. e n. 1 ad art. 302, pag. 1057). La causa può poi essere riattivata sia dagli eredi del defunto (“prosecuzione”: art. 302 del Codice di procedura civile), sia dalla controparte (“rias-sunzione”: art. 303). Se, in quest'ultima ipotesi, gli eredi chiamati a succedere non hanno ancora accettato l'eredità, la controparte può agire – a sua scelta – nei confronti degli “eredi impersonalmente e collettivamente” entro un anno dalla morte (art. 303 comma 2 del Codice di procedura civile; Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 300, pag. 1059 in fondo), nei confronti del curatore dell'eredità giacente – se esiste – o nei confronti degli eredi chiamati, purché costoro siano in possesso dei beni ereditari ( Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 110, pag. 530 verso l'alto, e n. 2 in fine ad art. 303, pag. 1060 a metà). Il processo va riattivato ad ogni modo entro sei mesi dall'interruzione, ossia “dal momento in cui il difensore effettua la dichiarazione” della morte ( Picardi, op. cit., n. 1 in fine ad art. 305, pag. 1063 nel mezzo), in mancanza di che la procedura si estingue (art. 305 del Codice di procedura civile).

### **E. 3**

Nelle circostanze descritte ci si può pertanto domandare se in concreto, vista l'inapplicabilità pratica dell'art. 104 CPC, non sia il caso di sospendere la procedura di appello e di fissare all'attrice un termine perentorio di sei mesi entro cui indicare – ove a quel momento gli eredi di \_\_\_\_\_ non avessero ancora accettato la successione – nei confronti di chi essa intenda continuare la causa: se verso gli eredi “impersonalmente e collettivamente”, verso l'eventuale curatore dell'eredità giacente o verso gli eredi chiamati a succedere (ove siano in possesso dei beni), con l'avvertenza che – decorso infruttuoso il termine – la lite sarà stralciata dai ruoli. In realtà il quesito può rimanere indeciso, una sospensione del processo rivelandosi superflua per le considerazioni in appresso. \_\_\_\_\_

### **E. 5**

È vero che nei motivi dell'ordinanza il Pretore definisce i convenuti, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, “vincenti sull'eccezione di litispendenza” (consid. 6). Alla discussione in Pretura del 15 marzo 2000, in effetti, essi hanno sollevato eccezione di litispendenza proprio con riferimento alla causa in corso davanti al Tribunale di Roma. Su tale eccezione però il Pretore non ha formalmente statuito. Per tacere del fatto che una decisione su presupposti ed eccezioni processuali deve intervenire mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), il dispositivo appellato – unica parte del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 121 III 477 consid. 4a, 120 IV 12 consid. 2b) – non fa alcuna allusione all'eccezione di litispendenza. Per di più, avesse accolto l'eccezione dei convenuti, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza in ordine (art. 99 cpv. 2 CPC), il diritto ticinese non prevedendo la possibilità di sospendere il processo in casi del genere. Ne segue che, comunque si esamini la fattispecie, l'atto impugnato si rivela essere un'ordinanza. Il che osta alla ricevibilità dell'appello.

## E. 6

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato però che l'appellante è stata indotta a piatire dall'equivoca designazione dell'atto impugnato, si giustifica – per equità – di soprassedere a ogni prelievo. Si giustifica altresì, sempre per equità, di rinunciare all'assegnazione di ripetibili, ove appena si pensi che, avessero i patrocinatori dei convenuti comunicato tempestivamente il decesso di \_\_\_\_\_ a questa Camera (che sapevano essere stata adita: comunicazione 29 dicembre 2000 della Pretura, act. IX), l'appello non sarebbe nemmeno stato loro intimato. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avvocati \_\_\_\_\_ e dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.